



COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI
PROVINCIA DI SALERNO

Sindaco

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 7 del 01/10/2026 N. Reg. Gen. 60 del 01/10/2026

OGGETTO: Problematiche comparto castanicolo - Decreto Dirigenziale n. 212 del 09.07.2026 - Proroga al 15 ottobre del termine conclusione stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi in Campania. Rif. precedente ordinanza sindacale n. 29 del 15.06.2026 -

IL SINDACO

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 54, comma 4;

VISTO il D. Lgs. n. 1/2018, recante il “*Codice di protezione civile*” e in particolare l’art.3, comma 1, lett. c), che individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e l’art. 6, comma 1, che definisce le attribuzioni della predetta Autorità;

VISTE le Raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri per la campagna estiva antincendio prot. n. prot. n. MIN_MUSUMECI-0001714-P-26/05/2026;

VISTA la Legge n. 353 del 2000 “*Legge quadro in materia di incendi boschivi*”;

VISTO l’art. 14, comma 8 del D.L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTO il decreto-Legge 8 settembre 2021, n. 120 coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2021, n. 155, recante: «Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile» ed, in particolare, le misure introdotte concernenti il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi, anche con riferimento alle zone d’interfaccia urbano-rurale, nonché dell’apparato sanzionatorio;

VISTA la L.R. n.11 del 7 maggio 1996 "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del Suolo";

VISTA la Legge regionale n. 12 del 22/05/2017 e s.m.i. “*Sistema di Protezione Civile in Campania*”;

VISTO il Regolamento Regionale 28 settembre 2017 n. 3, “*Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale*” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

VISTO il “*Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2025-2027 con allegati*” approvato con DGR n. 368 del 16.06.2025 e pubblicato sul BURC n. 43 del 23.06.2025;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 212 del 09.06.2026 con il quale è stato reso noto lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull’intero territorio della Regione Campania, valevole dal 15.06.2026 al 30.09.2026;

VISTE le norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, di cui agli articoli 75 e 76 del “*Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale*” n. 3/2017 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che l'art. 16, comma 1, del D.lgs n.1/2018 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

ATTESO che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 29 del 15.06.2026 valida fino al 30 settembre 2026;

RECEPITO il Decreto Dirigenziale n. 393 del 29.09.2026 che proroga al 15 ottobre 2026 il termine di conclusione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi in Campania – relativamente al comparto castanicolo - originariamente stabilito, con D.D. n. 212 del 09.07.2026 al 30 settembre 2026;

PRESO ATTO della nota Direzione Generale 207.00 Politiche Agricole, Alimentari e Forestali avente ad oggetto: “Decreto Dirigenziale n. 212 del 09.06.2026, avente oggetto: “Campagna estiva antincendio boschivo 2026. Dichiarazione dello stato di grave pericolosità nel periodo 15 giugno-30 settembre e di vigenza delle sanzioni penali per inottemperanza divieti e obblighi comportamentali” problematiche comparto castanicolo”;

PRESO ATTO, altresì, che nel Decreto Dirigenziale n. 393 del 29.09.2026 è prevista facoltà per i sindaci dei comuni elencati nello stesso – tra cui il comune di Giffoni Sei Casali in riferimento alla produzione della castagna denominata “Marrone di Serino” di adottare apposita ordinanza per consentire ai castanicoltori la ripulitura del terreno da ricci, fogliame e felci, mediante raccolta concentrazione ed abbruciamento al fine di consentire la successiva raccolta del prodotto;

PROROGA I DIVIETI

di cui alla precedente ordinanza FINO AL 15 OTTOBRE 2026 per le motivazioni sopra riportate, relativamente alle problematiche del comparto castanicolo:

- DIVIETO di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione (art. 182, comma 6-bis, D.Lgs. n. 152 del 2006);

- DIVIETO di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, dal 1° giugno al 20 settembre (art. 25, c.1 lett. f, Legge regionale n. 26/2012);

- DIVIETO di accendere fuochi all'aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli (art. 75, c. 1 e 3, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017);

- DIVIETO di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli (art. 75, c. 4, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017):

- usare motori o fornelli che producano faville o braci;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- far brillare mine;
- fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o

immediato di incendio come, ad esempio:

- gettare fiammiferi o sigarette accese;

- sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

- DIVIETO di accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come “lanterne volanti”, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici a una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con Ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, con l'apprestamento di relative misure di prevenzione incendi. Per le trasgressioni al presente divieto si applicano le sanzioni previste dal c.6, art.10, della legge 21 novembre 200, n.353 e ss.mm.ii..

**In ossequio al Decreto Dirigenziale n. 393/2026,
INTEGRA**

La precedente ordinanza con le seguenti ulteriori prescrizioni relativamente al comparto castanicolo:

- 1. la bruciatura deve avvenire ad una distanza di almeno 100 m dai boschi;**
- 2. la bruciatura deve avvenire sul posto, in spazi liberi e sgombri da vegetazione secca e deve essere distribuito in piccoli cumuli;**
- 3. la bruciatura deve avvenire in orario mattutino dall'alba alle 9 del mattino;**
- 4. è vietato procedere all'abbruciamento in presenza di vento;**
- 5. la bruciatura deve essere condotta con la presenza obbligatoria e continuativa degli operatori, in adeguato numero e mai da soli, i quali dovranno essere muniti di attrezzature e di acqua per lo spegnimento;**
- 6. è fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo;**
- 7. adottare qualunque altra precauzione utile a scongiurare il rischio di innesco e propagazione di incendi;**
- 8. dell'attività di abbruciamento va data comunicazione almeno 48 ore prima di ciascun abbruciamento al Sindaco, ai Carabinieri Forestali e ai Vigili del Fuoco competenti per territorio;**
- 9. il mancato rispetto dei suddetti obblighi e prescrizioni sarà sanzionato ai sensi dell'articolo 178 bis del Regolamento Forestale, comma 2 lettera a), fatte salve ipotesi di reato più grave.**

CONFERMA

ogni indicazione, prescrizione e determinazione riportata nella precedente ordinanza n. 29 del 15.06.2026;

VIGILANZA E SANZIONI

1) Vigilanza

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia urbano- rurale, perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

2) Sanzioni

La mancata osservanza dei divieti e degli obblighi sopraelencati comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione statale e regionale vigente, nonché l'applicazione delle sanzioni penali in caso di violazione delle norme di cui agli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 c.p..

Ogni altra violazione relativa alla mancata esecuzione degli interventi di prevenzione - per cui non sia già prevista una specifica sanzione - è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.

3) Norme applicabili

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della L. R. n. 12/2017 e del Regolamento Regionale n. 3/2017.

Dispone che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Giffoni Sei Casali, nonché mediante la distribuzione di locandine informative presso i pubblici esercizi del territorio.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza a:

- Comando Polizia Municipale: poliziale@pec.comune.giffoniseicasali.sa.it;
- Comando Stazione Carabinieri: tsa21875@pec.carabinieri.it;
- Nucleo Carabinieri Forestale di San Cipriano Picentino: fsa42892@pec.carabinieri.it
- Società Ausino spa Servizi Idrici Integrati: protocollo@pec.ausino.it
- Provincia di Salerno – Direzione Provinciale Viabilità:
archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it ;
- Consorzio di Miglioramento Fondiario del Picentino: consorzio.miglioramento@pec.agritel.it

Inviata per opportuna conoscenza a:

- Protezione Civile Regionale: dg.501800@pec.regione.campania.it
- U.O.D. Genio Civile – Presidio Prot.Civile Salerno: uod.501807@pec.regione.campania.it
- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Salerno: protocollo.prefsa@pec.interno.it
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Salerno: com.prev.salerno@cert.vigilfuoco.it

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede competente, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104, recante il “*Codice del processo amministrativo*”.

Dalla sede municipale, 1 ottobre 2026

Il Sindaco
Francesco Munno